

SCHEDA N. 1

**LEGGE DI BILANCIO PER IL 2020 (L. N. 160/2019) -
ELEMENTI DI SINTESI**

rapporto diverso dal lavoro subordinato; ii) le spese di personale relative a giovani ricercatori dottorati *under-35* ed al primo impiego; iii) le quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e dei *software* utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota; iv) le spese per contratti di ricerca extra-muros, aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo. Le aliquote applicabili alle spese ammissibili sono differenziate: a) per le attività di ricerca e sviluppo, il 12 per cento fino a 3 milioni; b) per le attività di innovazione tecnologica, il 6 per cento fino a 1,5 milioni; c) per le attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il 10 per cento fino a 1,5 milioni; d) per le attività di *design* e ideazione estetica, il 6 per cento fino a 1,5 milioni.

- Rifinanziamento della 'Nuova Sabatini' ed investimenti eco-sostenibili delle piccole-medie imprese (art. 1, co. 226-229): si prevede il rifinanziamento della 'Nuova Sabatini' con 105 milioni nel 2020, 97 milioni annui nel periodo 2021-2024 e 47 nel 2025 per la concessione - alle micro, piccole e medie imprese - di finanziamenti agevolati per gli investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali 'Transizione 4.0', e di un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti¹⁰. Si costituisce una riserva pari al 25 per cento delle risorse in favore di micro, piccole e medie imprese per la realizzazione di investimenti per migliorare l'eco-sostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi.
- Ripristino dell'ACE (art. 1, co. 287): viene ripristinato dal 2019 il meccanismo fiscale di aiuto alla crescita economica - ACE, abrogato dalla LdB per il 2019 con un coefficiente dell'1,3 per cento.
- Piano straordinario per la promozione del 'Made in Italy' e l'attrazione degli investimenti in Italia (art. 1, co. 297-299): si stanziavano 45 milioni per il 2020 e di 40 milioni per il 2021 per il potenziamento del Piano.
- Credito d'imposta in favore delle PMI per la partecipazione a manifestazioni internazionali di settore (Art. 1, co.300): si proroga per il solo 2019 il credito d'imposta, concesso alle piccole e medie imprese per le spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore.
- Proroga al 2020 del credito d'imposta per la formazione 4.0 (art. 1, co. 210-217): si estende l'applicazione della disciplina del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale 'Transizione 4.0'¹¹.

¹⁰ La maggiorazione del contributo statale consiste in un più elevato tasso agevolato del 30 per cento.

¹¹ Il beneficio è relativo per le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze relative a *big data* e analisi dei dati, *cloud*, *fog-computing*, *cybersecurity*, sistemi *cyber*-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, *internet* delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali. Il credito ammonta al 50 per cento delle spese ammissibili nel limite di 300.000 euro per le piccole imprese ed al 40 per cento per le medie imprese con un limite massimo a 250.000 euro. Per le grandi imprese il credito è riconosciuto al 30 per cento delle spese ammissibili fino a un massimo di 250.000 euro. La misura del credito d'imposta è, comunque, aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60 per cento, nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti

SCHEDA N. 1

**LEGGE DI BILANCIO PER IL 2020 (L. N. 160/2019) -
ELEMENTI DI SINTESI**

- Rifinanziamento degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi (art. 1, co. 230-232): si incrementa la dotazione del Fondo per la Crescita Sostenibile di 50 milioni per il 2020 e di 100 per il 2021, per la realizzazione di interventi di sviluppo territoriale con particolari ricadute occupazionali e con dimostrati effetti positivi in termini di crescita, soprattutto in alcune specifiche aree geografiche¹². Inoltre, 100 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 sono destinati per la concessione delle agevolazioni previste nell'ambito dei 'contratti di sviluppo'¹³. Infine, il Fondo IPCEI, creato con la LdB per il 2019 per sostenere le imprese che partecipano ad importanti progetti di comune interesse europeo, è incrementato di 10 milioni nel 2020 e 90 milioni nel 2021.
- Sistema bancario (art. 1, co. 712-715): i) si dispone il differimento delle percentuali di deducibilità, a fini IRES e IRAP, previste da alcune norme di legge: i) la deduzione del 12 per cento dello stock di svalutazioni e perdite su crediti per gli enti creditizi e finanziari slitta ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e ai tre successivi; ii) la deduzione del 10 per cento della riduzione di valore dei crediti e delle altre attività finanziarie derivante dalla rilevazione del fondo a copertura perdite per perdite attese, che nasce dalla prima applicazione dell'IFRS-9, slitta al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028; iii) la deduzione del 5 per cento dello stock di componenti negativi riferibili alle quote di ammortamento relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali viene spostata al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e ai quattro successivi.
- Addizionale IRES per i concessionari pubblici (art. 1, co. 716-718): si introduce un'aliquota maggiorata IRES al 27,5 per cento (in luogo della misura ordinaria del 24 per cento) sui redditi derivanti dallo svolgimento di attività in regime di concessione, nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021.
- Ampliamento dell'ambito operativo del 'Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca' (FRI) (art. 1, co. 90): le risorse potranno essere destinate al sostegno di programmi di investimento e operazioni in tema di decarbonizzazione dell'economia, economia circolare, rigenerazione urbana, turismo sostenibile, adattamento e mitigazione dei rischi derivanti dal cambiamento climatico.
- Sostegno all'agricoltura: i) istituzione del 'Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole', con 5 milioni nel 2020 con specifico riferimento ai beni immateriali strumentali (art. 1, co. 123); ii) estensione al 2020 dell'esenzione ai fini IRPEF - già prevista per il triennio 2017-2019 - dei redditi dominicali e agrari (art. 1, co. 183); iii) riconoscimento ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli professionali *under-40* dell'esonero totale dal versamento dei contributi per un periodo massimo di 24 mesi; iv) concessione di mutui a tasso zero per lo sviluppo di aziende agricole condotte da imprenditrici; v) istituzione del 'Fondo per la competitività delle filiere agricole' finalizzato a sostenere lo sviluppo e gli investimenti delle filiere; vi) concessione alle imprese agricole di un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento e mutui agevolati per il finanziamento di iniziative finalizzate allo sviluppo di processi produttivi innovativi e dell'agricoltura di precisione o alla tracciabilità dei prodotti con tecnologie *blockchain* (art. 1, co. 520-521).
- Sostegno alla pesca (art. 1, co. 515-517): si introducono misure di sostegno al reddito previste per i lavoratori dipendenti da imprese operanti nel settore della pesca marittima nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa a causa delle misure di arresto

svantaggiati o ultra svantaggiati come definite dal DM del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (MLPS) del 17 ottobre 2017.

¹² Cfr. art. 27, D.L. n. 83/2012.

¹³ Cfr. art. 43, D.L. n. 112/2008.

APPENDICE AL PROGRAMMA NAZIONALE DI RIFORMA 2020

SCHEDA N. 1

**LEGGE DI BILANCIO PER IL 2020 (L. N. 160/2019) -
ELEMENTI DI SINTESI**

temporaneo. Si proroga, inoltre, fino al 31 dicembre 2020, il 'Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura' 2017-2019, volto ad assicurare la tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza ed a garantire la competitività del settore ittico¹⁴.

Concorrenza e mercato

- Tutela degli utenti in materia di errata fatturazione per l'erogazione di energia elettrica, gas e acqua e per la fornitura di servizi telefonici, televisivi e internet (art. 1, co. 291-295): i gestori di servizi di pubblica utilità e gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche hanno l'obbligo di comunicare in modo chiaro e dettagliato agli utenti gli eventuali mancati pagamenti di fatture e la sospensione delle forniture con un preavviso non inferiore a 40 giorni. In caso di illegittima condotta del gestore, l'utente ha diritto al rimborso delle somme versate ed al pagamento di una penale del 10 per cento dell'ammontare contestato e non dovuto con un minimo di 100 euro.

Efficienza della Pubblica Amministrazione (PA)

- Assunzioni nel settore pubblico (art. 1, co. 128, 136-140, 151-159, 170-174, 164-165, 301 e 328): si autorizza la Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) a stipulare, fino al 31 dicembre 2022, contratti di collaborazione coordinata e continuativa per esigenze di tutoraggio per un contingente massimo di 30 unità, previo espletamento di selezioni pubbliche comparative. Inoltre, vengono autorizzate le assunzioni presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), il Ministero dell'Interno, l'Avvocatura dello Stato, il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), le Forze di Polizia (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza e Corpo della Polizia Penitenziaria), i Vigili del Fuoco e le Capitanerie di Porto.
- Proroga dell'operazione 'Strade Sicure' (art. 1, co. 132): è prevista la proroga fino al 31 dicembre 2020 dell'impiego di un contingente pari a 7.050 unità di personale militare appartenente alle Forze Armate. A tale scopo è autorizzata la spesa di 150 milioni per l'anno 2020, dei quali circa 147,5 milioni destinati al personale delle Forze Armate e circa 2,5 milioni a quello delle Forze di Polizia.
- Graduatorie per le assunzioni nella PA (art. 1, co. 145-149): si definisce una revisione della disciplina concernente le possibilità di utilizzo delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale delle PA per la copertura di posti ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel bando. Si introducono anche innovazioni in relazione ai termini temporali di validità delle graduatorie stesse: le graduatorie dei concorsi banditi a decorrere dal 1 gennaio 2019 non sono più utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti indicati nel bando.
- Fondi per la contrattazione collettiva del pubblico impiego (art. 1, co. 127): vengono incrementati di 325 milioni per il 2020 e di 1,6 miliardi dal 2021 gli oneri a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2019-2021 del pubblico impiego e per i miglioramenti economici per il personale statale in regime di diritto pubblico.
- Armonizzazione dei trattamenti accessori delle aree professionali e del personale dei Ministeri e valorizzazione delle competenze (art. 1, co. 129-131, 133, 143-144 e 362-363): viene istituito un Fondo, con una dotazione annuale pari a 80 milioni a decorrere dal 2021, per armonizzare i trattamenti accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri. A partire dal 2020 vengono stanziati 30 milioni annui da destinare al 'Fondo unico nazionale per la retribuzione di

¹⁴ Cfr. <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11003>

SCHEDA N. 1

**LEGGE DI BILANCIO PER IL 2020 (L. N. 160/2019) -
ELEMENTI DI SINTESI**

posizione e di risultato dei dirigenti scolastici', al fine di aumentare la retribuzione di posizione di parte variabile e la retribuzione di risultato. Viene, inoltre, istituito il 'Fondo per la valorizzazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco' con una dotazione di 65 milioni nel 2020, 120 nel 2021 e 165 a decorrere dal 2022. Sono previsti 2 milioni aggiuntivi di spesa a decorrere dal 2020, per compensare il lavoro straordinario dei Vigili del Fuoco per esigenze di servizio imprevedibili e indilazionabili. Viene, inoltre, autorizzata una spesa di 48 milioni annui per aumentare le risorse destinate ai compensi per le prestazioni di lavoro straordinario delle Forze di Polizia. E' anche autorizzata una spesa di 22,5 milioni annui per il pagamento di indennità al personale non dirigenziale del Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo (MIBACT), nonché una spesa massima di 10 milioni per remunerare il lavoro straordinario del personale del MIBACT.

- Piattaforma digitale per le notifiche delle PA (art. 1, co. 402-403): la Presidenza del Consiglio dei Ministri svilupperà tramite 'PagoPA' S.p.A. una piattaforma digitale per le notifiche delle pubbliche amministrazioni a cittadini e imprese. Per la realizzazione della piattaforma è autorizzata la spesa di 2 milioni a decorrere dal 2020.
- Autorizzazione all'assunzione di magistrati vincitori di concorso (art. 1, co. 415-416): il Ministero della Giustizia potrà assumere nel 2020 i magistrati ordinari vincitori del concorso già bandito alla data di entrata in vigore della LdB per il 2020.
- Rilascio del documento unico di circolazione (art. 1, co. 687-688): il MIT definirà con successivi decreti le modalità e i termini per la graduale utilizzazione delle procedure telematiche per il rilascio del documento unico di circolazione. Il completamento dell'operazione di graduale passaggio è previsto entro il 31 ottobre 2020.

Giustizia

- Assunzioni di magistrati (art. 1, co. 415-416): cfr. 'Efficienza della Pubblica Amministrazione (PA)'.
- Misure per la funzionalità degli uffici giudiziari (art. 1, co. 417): si incrementa di 1,9 milioni a decorrere dal 2020 la dotazione del 'Fondo per il finanziamento degli interventi urgenti per assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari', con particolare riferimento alle aree colpite da eventi sismici e al sostegno delle attività amministrative del Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione. Altre misure riguardano le assunzioni di personale dirigenziale ed il potenziamento del personale per l'esecuzione della pena.
- Piante organiche flessibili distrettuali di magistrati (art. 1, co. 432-434): le piante organiche di magistrati distrettuali vengono sostituite con le piante organiche flessibili distrettuali stabilite con un decreto del Ministero della Giustizia, da destinare alla sostituzione dei magistrati assenti ovvero all'assegnazione agli uffici giudiziari del distretto che versino in condizioni critiche di rendimento.
- Decentramento dell'organizzazione giudiziaria (art. 1, co. 435-436): si introduce un nuovo, più snello ed efficiente modello organizzativo fondato sul decentramento delle funzioni del Ministero della giustizia per la gestione delle spese di funzionamento e del patrimonio edilizio. Si prevede un corrispondente incremento della dotazione organica del personale con contestuale autorizzazione all'assunzione in deroga di 10 dirigenti non generali e 150 unità di personale amministrativo, contabile e tecnico al fine di un adeguato dimensionamento delle nuove articolazioni periferiche.
- Assunzioni per il potenziamento degli uffici di esecuzione penale esterna e per il rafforzamento dell'offerta trattamentale del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità di 18 unità di personale dirigenziale non generale della carriera penitenziaria (art. 1, co. 419-421) e di 100 unità di personale della professionalità pedagogica e di servizio sociale (art. 1, commi 424-425); assunzione di 50 unità di personale del

APPENDICE AL PROGRAMMA NAZIONALE DI RIFORMA 2020

SCHEDA N. 1

**LEGGE DI BILANCIO PER IL 2020 (L. N. 160/2019) -
ELEMENTI DI SINTESI**

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria per il rafforzamento dell'offerta trattamentale negli istituti penitenziari (art.1, co. 422-423).

- Istituzione di un Fondo per l'assistenza alle vittime di reato (art.1, co. 426), destinato a favorire il coordinamento nazionale dei servizi di assistenza alle vittime in conformità con la Direttiva 2019/29/UE del Parlamento e del Consiglio Europeo.
- Trattamento fiscale dei risarcimenti della CEDU (art. 1, co. 431): vengono esentate dalle imposte sui redditi le somme liquidate a titolo di indennità di risarcimento in esecuzione delle pronunce o degli accordi sostitutivi della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), qualora sia prevista la clausola di esenzione da imposizione fiscale.

Sanità

- Incremento delle risorse pluriennali per gli interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico (art. 1, co. 81-82): nel complesso l'incremento per le Regioni è pari a 2 miliardi, da realizzarsi con le seguenti modalità: incremento di 100 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023; aumento di 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032. Viene, inoltre, differito al 31 dicembre 2021 il termine per il completamento di alcuni interventi di ristrutturazione di edilizia sanitaria, relativi all'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria.
- Apparecchiature sanitarie dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta (art. 1, co. 449-450): si destina in favore dell'utilizzo di apparecchiature sanitarie da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri una quota delle risorse statali per gli interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico. A tal fine, viene autorizzato un contributo di 235,8 milioni, finalizzato al miglioramento del processo di presa in cura dei pazienti ed alla riduzione del fenomeno delle liste d'attesa.
- Abolizione del 'Superticket' (art. 1, co. 446-448): viene abolita, a decorrere dal 1 settembre 2020, la quota di compartecipazione al costo in misura fissa per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (cd. 'superticket') in attesa della revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria. Il costo ammonterà a 185 milioni nel 2020 e 554 milioni annui a decorrere dal 2021.
- Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza (art. 1, co. 463): viene autorizzata la spesa di 1 milione annuo a decorrere dall'anno 2020 per l'attuazione della L. n. 29/2019 concernente l'istituzione della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza. A questo riguardo, viene istituito il referto epidemiologico, ai fini della valutazione dello stato di salute complessivo della popolazione residente.
- Scuole di specializzazione sanitaria (art. 1, co. 859): per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria è autorizzata l'ulteriore spesa di 25 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 26 milioni a decorrere dal 2022.
- Contratti di formazione medica specialistica (art. 1, co. 271 e 859): si dispone un incremento del numero dei contratti di formazione specialistica dei medici. A questo fine, i fondi sono aumentati di 5,4 milioni per il 2020, 10,9 per il 2021, 16,5 per il 2022, 22,1 per il 2023 e 25,0 a decorrere dal 2024. Inoltre, sono stanziati 25 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e 26 milioni a decorrere dal 2022 per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria.
- Ricerca sanitaria (art. 1, co. 451): si definisce la procedura speciale di reclutamento, presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) pubblici e gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IZS), di personale a tempo determinato appartenente al ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del contratto collettivo del comparto Sanità, gli Istituti possono

SCHEDA N. 1

LEGGE DI BILANCIO PER IL 2020 (L. N. 160/2019) - ELEMENTI DI SINTESI

assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato, il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2017 con rapporti di lavoro flessibile instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica ovvero titolare, di borsa di studio erogata dagli Istituti stessi a seguito di procedura selettiva pubblica, con anzianità di servizio ovvero titolarità di borsa di studio di almeno tre anni negli ultimi cinque.

- Formazione specialistica nel settore sanitario (art. 1, co. 470-472): si istituisce una tecnostuttura per supportare le attività dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali per la formazione medica specialistica. Inoltre, le competenze dello stesso Osservatorio nazionale vengono estese alla formazione degli ulteriori profili professionali sanitari. La disposizione stabilisce gli stanziamenti in materia in favore della tecnostuttura e dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (SSR).

Cultura e turismo

- Bonus cultura diciottenni – App18 (art. 1, co. 357-358): cfr. 'Istruzione'.
- Istituzione del 'Fondo per i piccoli musei' (art. 1, co. 359-360): è istituito il 'Fondo per il funzionamento dei piccoli musei' con una dotazione pari a 2 milioni annui a decorrere dal 2020 e finalizzato ad assicurare il funzionamento, la manutenzione ordinaria, la continuità nella fruizione da parte dei visitatori e l'abbattimento delle barriere architettoniche, nei piccoli musei.
- 'Fondi per lo spettacolo e la cultura' (art. 1, co. 366-368): si incrementa di 75 milioni nel 2020 la dotazione del 'Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo'. Si tratta di quota parte delle risorse già assegnate con la delibera CIPE n. 31/2018 al Piano operativo 'Cultura e turismo' di competenza del MIBACT. Anche il Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) è incrementato di 10 milioni. Sono, altresì, incrementate di 3,5 milioni a decorrere dal 2020 le risorse per i contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi ex L. n. 549/1995. Si aumenta, infine, di 3 milioni annui a decorrere dal 2020 lo stanziamento per le istituzioni culturali.
- Fondo per il recupero di immobili culturali in stato di abbandono e la riqualificazione di aree industriali dismesse (art. 1, co. 384): è istituito il Fondo per la qualificazione sociale del territorio da conseguire mediante recupero, tutela e valorizzazione dei luoghi culturali e delle aree industriali dismesse di interesse storico e culturale che versano in stato di degrado e abbandono, nonché per favorire la riduzione del consumo di suolo, con dotazione iniziale di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

Sport

- Proroga dello 'Sport bonus' (art. 1, co. 177-180): si estende al 2020 il credito d'imposta per le erogazioni liberali destinate ad interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e alla realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche¹⁵.

Parità di genere

- Parità di genere nelle società quotate (art. 1, co. 302-305): si prorogano da tre a sei i mandati in cui trovano applicazione, per gli organi apicali delle società quotate, le disposizioni in tema di tutela del genere meno rappresentato ex L. n. 120/2011 (cd. L. Golfo-Mosca). Viene, inoltre, modificato il criterio di riparto degli amministratori e dei membri dell'organo di controllo, volto ad assicurare l'equilibrio tra i generi, prevedendo che

¹⁵ Il credito d'imposta è pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate nel 2020 e viene riconosciuto nei limiti del 20 per cento del reddito imponibile per le persone fisiche e per gli enti non commerciali e nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui per i titolari di reddito d'impresa. La riduzione di entrate stimata risulta pari a 4,4 milioni nel 2020, 12,8 milioni nel 2021, 9,2 milioni nel 2022 e 4,8 milioni nel 2023.

APPENDICE AL PROGRAMMA NAZIONALE DI RIFORMA 2020

SCHEDA N. 1

**LEGGE DI BILANCIO PER IL 2020 (L. N. 160/2019) -
ELEMENTI DI SINTESI**

il genere meno rappresentato debba ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti (40 per cento vs. 33 per cento attualmente vigente).

- Disposizioni per l'acquisto dei sostituti del latte materno (art. 1, co. 456-457): è previsto un contributo per l'acquisto dei sostituti del latte materno per le donne che si trovano in condizioni tali da impedire l'allattamento naturale, fino all'importo massimo annuo di 400 euro per neonato non oltre il sesto mese di vita del neonato stesso. Con decreto del Ministero della Salute verranno individuati i casi e le modalità di fruizione del contributo, che sarà finanziato attraverso un fondo la cui dotazione è pari a 2 milioni per il 2020 e a 5 milioni annui a decorrere dal 2021.
- Piano straordinario contro la violenza di genere (art. 1, co. 353): si incrementa di 4 milioni per il triennio 2020-2022 il Fondo per le Pari Opportunità, al fine di finanziare il 'Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere'. È incrementato di ulteriori 100.000euro il medesimo fondo relativamente all'introduzione dell'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di esporre il numero verde 1522 a sostegno delle vittime di violenza e stalking nei locali dove si svolgono i servizi diretti all'utenza, assistenza medico-generica e pediatrica, negli esercizi pubblici e nelle farmacie. (art. 1, commi 348 e ss).

SCHEDA N. 2

'DECRETO FISCALE' - D.L. N. 124/2019 (CVT. CON L. N. 157/2019) - ELEMENTI DI SINTESI

Il D.L. n. 124/2019, convertito con L. n. 157/2019, contiene misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva e alle frodi fiscali e si estende anche ad alcuni aspetti relativi alla fattura elettronica e ai pagamenti digitali. Si tratta di misure in buona parte già sperimentate ma riproposte per la loro provata efficacia. Di seguito sono riportate le principali aree di azione del Decreto.

Contrasto all'evasione fiscale e contributiva:

- Limiti all'uso indebito delle compensazioni (art.1-3): a) in caso di accollo del debito d'imposta altrui, si vieta esplicitamente il pagamento del debito accollato mediante compensazione. I versamenti effettuati in violazione di tale regola si considerano non avvenuti. Le sanzioni sono irrogate entro l'ottavo anno successivo alla presentazione della delega di pagamento (anziché cinque anni dalla violazione); b) per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA è esclusa la facoltà di avvalersi (a partire dalla data di notifica) della compensazione. c) per rafforzare gli strumenti di contrasto delle indebite compensazioni di crediti, la norma prevede che l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta che emergono dalle dichiarazioni relative alle imposte dirette sia subordinato: i) alla dichiarazione dalla quale emerge il credito, per importi superiori a 5.000 euro annui; ii) alla presentazione del modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, anche per i soggetti non titolari di partita IVA. Aggiungendo il requisito della preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito, sarà possibile rendere ancora più efficace e tempestiva l'attività di controllo. In questo quadro è previsto il rafforzamento della collaborazione tra l'Agenzia delle Entrate, NPS e l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), che potranno inviare all'Agenzia delle Entrate segnalazioni qualificate relative a compensazioni che presentano profili di rischio, ai fini del recupero del credito indebitamente compensato. Per importi superiori a 5.000 euro annui sarà possibile compensare solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui emerge il credito. Inoltre, viene esteso l'obbligo di utilizzare modalità di pagamento telematiche a tutti i soggetti che intendono effettuare la compensazione e introdotta una specifica disciplina sanzionatoria (pari al 5 per cento dell'importo fino a 5.000 euro e 250 euro per importi superiori a 5.000 per ciascuna delega di pagamento non effettuata).
- Frodi nella somministrazione di manodopera (art.4): al fine di impedire l'omesso versamento delle ritenute, il committente (sostituto di imposta) che affida compimento di un'opera o di un servizio ad un'impresa è tenuto a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute ai fini del riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese¹⁵. Nel caso di mancata trasmissione o di omessi o insufficienti versamenti, il committente è tenuto a sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria.
- Regime di reverse charge (art.4): estensione del regime di *reverse charge* alle prestazioni effettuate mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, che vengano svolti con il prevalente utilizzo di manodopera (*labour intensive*) presso le sedi di attività del committente e con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente stesso o ad esso riconducibili. Tale misura si rende necessaria per contrastare l'illecita somministrazione di manodopera attraverso la costituzione di false cooperative e false imprese¹⁶.

¹⁶ Le finte cooperative e le finte imprese interposte non versando le ritenute sui redditi dei lavoratori e l'IVA, possono realizzare l'attività economica a un costo inferiore a quello che verrebbe sostenuto dal committente. La circostanza che i soggetti interposti non siano patrimonializzati e, dunque, non 'aggredibili' con la riscossione

APPENDICE AL PROGRAMMA NAZIONALE DI RIFORMA 2020

SCHEDA N. 2

'DECRETO FISCALE' - D.L. N. 124/2019 (CVT. CON L. N. 157/2019) - ELEMENTI DI SINTESI

- Altre misure di contrasto delle frodi IVA (art.9): si affida all'Agenzia delle Entrate il compito di effettuare controlli preventivi sulla sussistenza delle condizioni di esclusione dal pagamento dell'IVA ai fini dell'immatricolazione e della voltura di veicoli usati di provenienza comunitaria. L'obiettivo è di contrastare le frodi da parte di società che non adempiono agli obblighi di versamento dell'IVA dichiarando, falsamente, che le transazioni riguardano veicoli usati (per cui l'IVA è dovuta nel Paese di origine).
- Trust esteri (art.13): si prevede che i redditi corrisposti a residenti italiani da 'trust' stabiliti in Paesi o in territori a fiscalità privilegiata costituiscono redditi di capitale tassabili in capo ai beneficiari.

Pacchetto di contrasto a frodi e illegalità nel settore dei carburanti e dei prodotti energetici

- Contrasto alle frodi in materia di accisa: si prevede (art.5) di rafforzare il sistema di informatizzazione e monitoraggio per via telematica delle movimentazioni dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, introducendo un termine temporale maggiormente restrittivo, rispetto all'attuale, entro il quale il regime sospensivo deve obbligatoriamente concludersi (24 ore dal momento in cui i prodotti sono presi in consegna dal destinatario). Inoltre, si introducono disposizioni volte a uniformare e coordinare i requisiti di affidabilità e onorabilità che i soggetti, operanti nei vari passaggi della filiera distributiva dei carburanti devono possedere. È estesa (art.10) l'applicazione del sistema informatizzato INFOIL entro il 30 giugno 2020 (per il controllo in tempo reale del processo di gestione della produzione, detenzione e movimentazione dei prodotti sottoposti ad accisa) già adottato presso gli impianti di produzione nazionali, anche ai depositi fiscali di prodotti energetici di mero stoccaggio. Si stabilisce, inoltre, (art.11 e 12) l'obbligo - da parte degli operatori che spediscono gasolio e benzina per uso carburazione nell'intera filiera logistica nazionale e per le imprese distributrici di energia elettrica e gas - di presentare esclusivamente in forma telematica il documento di accompagnamento (DAS) previsto per la circolazione di tali prodotti, rendendo più difficoltosa la falsificazione di tali documenti (e, quindi, l'illecita immissione in consumo dei carburanti che essi scortano nel territorio dello Stato).
- Contrasto alle frodi IVA nel settore della vendita di carburanti (art.6): nei casi di deposito fiscale utilizzato anche come deposito IVA, le cessioni di carburante intervenute durante la custodia in deposito devono essere effettuate con pagamento dell'IVA; si può derogare al versamento anticipato dell'IVA solo in presenza di due condizioni concomitanti: i) la riconosciuta affidabilità dell'operatore e ii) la prestazione di idonea garanzia. Si impedisce l'utilizzo delle dichiarazioni d'intento per tutte le cessioni e le importazioni di benzina e gasolio per autotrazione, con limitate eccezioni per il 'gasolio commerciale' usato come carburante.
- Disposizioni in materia di utilizzo illecito di idrocarburi ed altri prodotti (art. 7): per contrastare l'uso fraudolento di taluni prodotti classificabili come oli lubrificanti, illecitamente venduti e utilizzati come carburanti per autotrazione o come combustibili per riscaldamento (allo scopo di evadere il pagamento dell'accisa), si introduce un nuovo sistema di tracciabilità di alcune tipologie di olii lubrificanti nel territorio nazionale. Tale sistema si basa su un codice amministrativo di riscontro emesso dal sistema informatizzato dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da annotare sulla prescritta documentazione di trasporto.

SCHEDA N. 2

'DECRETO FISCALE' - D.L. N. 124/2019 (CVT. CON L. N. 157/2019) - ELEMENTI DI SINTESI

Fatturazione elettronica e lotteria degli scontrini

- Utilizzo dei file delle fatture elettroniche (art.14): per le attività di analisi del rischio e controllo ai fini fiscali (e con idonee misure di garanzia a tutela dei diritti degli interessati) è consentito alla Guardia di Finanza e all'Agenzia delle Entrate l'utilizzo dei dati contenuti nelle fatture elettroniche¹⁷.
- Facilitazioni per la fatturazione elettronica e gli scontrini elettronici (art.21): la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le Pubbliche Amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati può essere utilizzata anche per la certificazione fiscale tra soggetti privati, come ad es. la fatturazione elettronica e gli scontrini elettronici.
- Lotteria degli scontrini (art.19-20): in vigore dal 1 luglio 2020, si prevedono: i) l'esclusione totale dall'IRPEF e da qualsiasi prelievo erariale dei premi attribuiti nell'ambito della lotteria nazionale degli scontrini; ii) l'istituzione di premi speciali ad estrazione riservati per le operazioni commerciali avvenute esclusivamente con pagamento elettronico. I contribuenti, per partecipare all'estrazione, devono comunicare all'esercente al momento dell'acquisto uno specifico codice lotteria: i casi di rifiuto da parte degli esercenti, per i quali viene introdotta una specifica sanzione, potranno essere segnalati nella sezione dedicata del portale della Lotteria.

Sostituzione dei contanti e pagamenti digitali

- Modifiche al regime di utilizzo del contante (art.18): la soglia che limita le transazioni in denaro contante (attualmente 3.000 euro) sarà ridotta a 2.000 euro a decorrere dal 1 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 e a 1.000 euro a decorrere dal 1 gennaio 2022. La disposizione opera anche come misura di contrasto al riciclaggio dei proventi da attività illecite.
- Credito per commissioni per pagamenti elettronici (art.22): dal 1 luglio 2020 agli esercenti spetta un credito d'imposta, in compensazione, pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate, a condizione che nell'anno d'imposta precedente abbiano avuto ricavi/compensi non superiori a 400.000 euro.

Controllo in materia di giochi

- Inasprimento dei controlli sugli operatori del gioco: a) istituzione del registro unico degli operatori del gioco pubblico presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a decorrere dal 2020 (art.27); b) divieto alle società emittenti delle carte di credito e agli operatori bancari, finanziari e postali di trasferire denaro a favore di soggetti che, attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, offrono giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro senza alcun titolo autorizzatorio o abilitativo (art.28); c) divieto, per gli operatori economici che hanno commesso violazioni definitivamente accertate degli obblighi di pagamento delle imposte, delle tasse o dei contributi previdenziali di essere titolari delle concessioni di gioco pubblico (art.30); d) in caso di omesso versamento dell'imposta unica da parte del gestore (art.31), è disposta la chiusura dei punti vendita nei quali si offrono al pubblico scommesse e concorsi pronostici (con provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli).
- Prevenzione delle violazioni in materia di giochi (art.29): l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è autorizzata a istituire un fondo di 100.000 euro annui per prevenire, tramite 'agenti sotto copertura', violazioni in materia di gioco pubblico, relative al divieto di gioco

¹⁷ I dati delle fatture elettroniche acquisiti sono memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, superando gli ordinari termini di accertamento pari a 5 o 7 anni.

SCHEDA N. 2

'DECRETO FISCALE' - D.L. N. 124/2019 (CVT. CON L. N. 157/2019) - ELEMENTI DI SINTESI

dei minori, all'esercizio abusivo del gioco con vincita in denaro, all'evasione fiscale e all'uso di pratiche illegali.

Ulteriori disposizioni in materia tributaria

- 'Ravvedimento operoso' (art.10-bis): è esteso l'ambito operativo del cd. 'ravvedimento operoso', comprendendo tutti i tributi, inclusi quelli regionali e locali, lo sconto sulle sanzioni (a un settimo, un sesto e un quinto del minimo), in precedenza riservate solo ai casi di ravvedimento operoso per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, per i tributi doganali e per le accise.
- Limite alle prestazioni didattiche esenti da IVA (art.32): per adeguare l'ordinamento nazionale a quello comunitario¹⁸, viene previsto che non rientrino nella nozione di insegnamento scolastico e universitario le prestazioni d'insegnamento della guida automobilistica. Esse pertanto sono soggette al pagamento dell'IVA. Le autoscuole entro il 30 giugno 2020 dovranno adempiere agli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.
- Rottamazione Ter (art. 37): per uniformità di trattamento tra chi ha aderito ad aprile e chi ha aderito entro luglio 2019, il pagamento della prima o unica rata viene calendarizzato per tutti al 30 novembre 2019.
- Compensazione delle cartelle esattoriali (art.37): la compensazione è estesa al 2019 e al 2020, in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della PA e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente, con riferimento ai carichi affidati agli Agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2019.
- Incentivi agli investimenti pubblici (art.35): viene ampliato l'ambito operativo delle norme che consentono la deducibilità ai fini IRES senza i limiti di legge (articolo 96 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi - TUIR) degli interessi passivi sui prestiti utilizzati per finanziare i progetti infrastrutturali pubblici a lungo termine.
- Imposta di soggiorno (art. 46): viene previsto che i comuni capoluoghi di provincia (e di città metropolitane) che abbiano presenze turistiche superiori a 20 volte i residenti possano applicare un'imposta di soggiorno fino a 10 euro al giorno.

Semplificazioni fiscali

- Operazioni IVA (art.16): a partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1 luglio 2020, in via sperimentale e nell'ambito di un programma di assistenza *on line*, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei soggetti passivi di IVA, residenti e stabiliti in Italia, le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell'IVA ed i registri delle fatture emesse e ricevute. Dal 2021 verrà messa a disposizione anche la dichiarazione annuale dell'IVA. Inoltre, la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (cd. 'esterometro') sarà effettuata su base trimestrale invece che mensile.
- Riordino dei termini di presentazione della dichiarazione dei redditi (art.16-bis): a partire dal 2021, è differito al 30 settembre il termine per la presentazione del Modello 730. Viene spostato, inoltre, dal 15 al 30 aprile il termine entro cui l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione la dichiarazione precompilata.

¹⁸ A seguito della recente sentenza della Corte di Giustizia UE 14 marzo 2019, C-449/17.

SCHEDA N. 2

'DECRETO FISCALE' - D.L. N. 124/2019 (CVT. CON L. N. 157/2019) - ELEMENTI DI SINTESI

Inasprimento delle sanzioni per reati tributari

- Repressione dei fenomeni di evasione (art. 39): vengono ampliati gli strumenti penali di repressione dei fenomeni di evasione delle imposte dirette e dell'IVA attraverso l'innalzamento delle cornici edittali di gran parte dei reati tributari e la riduzione di alcune delle soglie di punibilità attualmente vigenti. Tra le novità, l'innalzamento della pena della reclusione da 6 fino a 8 anni per alcuni reati fiscali, come la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando l'ammontare dei costi fittizi è superiore ai 100.000 euro. Si introduce, inoltre, in caso di condanna, la confisca dei beni di cui il condannato abbia disponibilità per un valore sproporzionato al proprio reddito (cd. *confisca allargata*). Ulteriori novità di rilievo sono, da un lato, l'estensione della causa di non punibilità per ravvedimento operoso anche ai reati di dichiarazione fraudolenta e, dall'altro lato, la previsione della responsabilità da reato delle persone giuridiche beneficiarie di condotte delittuose in materia tributaria, quando connotate da fraudolenza: la misura, oltre a rispondere ad esigenze di coerenza dell'ordinamento e di effettività del contrasto – anche in chiave preventiva – dell'evasione fiscale, trova giustificazione anche nella necessità di fornire copertura alle previsioni comunitarie che impongono ai paesi membri dell'Unione di approntare nei confronti delle persone giuridiche un sistema sanzionatorio efficace, proporzionato e dissuasivo per una serie di condotte di reato, tra i quali quelli tributari per quanto limitatamente alle imposte sul valore aggiunto, lesivi degli interessi finanziari dell'Unione medesima.

Spesa pubblica

- Spending review (art. 40): la Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) e la Società Equitalia Giustizia S.p.A. sono escluse dall'applicazione di determinati vincoli ed obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica, vigenti per le Pubbliche Amministrazioni. L'esclusione dai vincoli avrebbe la finalità, indicata dalla norma, di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e societari attribuiti a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI), nonché di agevolare e di potenziare l'attività svolta da Equitalia per la riscossione dei crediti di giustizia anche al fine di incrementare il gettito per l'Erario.
- Investimenti nella rete ferroviaria nazionale (art.40): si autorizza la spesa di 460 milioni per il 2019 per investimenti infrastrutturali nella rete ferroviaria nazionale, attingendo le risorse per 200 milioni a valere sul fondo per il reddito di cittadinanza, per 200 milioni a valere sulle risorse di 'Quota 100' e per 60 milioni sullo stanziamento del Fondo speciale di conto capitale del MEF.
- Fusione di Comuni (art. 42): si incrementano le risorse finanziarie per la concessione dei contributi straordinari per la fusione di Comuni per un importo di 30 milioni per l'anno 2019.
- Permuta degli immobili ad uso governativo (art. 44): viene abrogata la norma che disciplina le operazioni di permuta di beni del demanio e del patrimonio dello Stato con immobili adeguati all'uso governativo. Si sopprime anche la possibilità di realizzare nuove locazioni passive ovvero di permuta di immobili già in uso governativo. La disposizione abrogativa ha l'obiettivo di ridurre la spesa pubblica, in quanto mira ad evitare il sorgere di nuove locazioni passive.

Supporto al credito e finanziamenti pubblici

- 'Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese': si stanziavano 670 milioni per l'anno 2019 per il rifinanziamento del Fondo (art.41). È, inoltre, istituita (art.58-bis) una sezione speciale del Fondo (con una dotazione pari a 12 milioni annui dal 2020 al 2034), per far fronte alla concessione delle garanzie richieste dai Fondi pensione che, a partire dal 1

APPENDICE AL PROGRAMMA NAZIONALE DI RIFORMA 2020

SCHEMA N. 2

'DECRETO FISCALE' - D.L. N. 124/2019 (CVT. CON L. N. 157/2019) - ELEMENTI DI SINTESI

gennaio 2020, intendano investire risorse per la capitalizzazione e la ripatrimonializzazione delle micro, piccole e medie imprese.

- Rafforzamento degli strumenti a sostegno delle esportazioni (art.55): per i finanziamenti relativi a esportazioni di merci e prestazioni di servizi, anche le banche e gli intermediari finanziari esteri autorizzati (non più solo le banche nazionali) possono partecipare alla concessione del pagamento di contributi in conto interessi a valere sul Fondo del Mediocredito Centrale.
- Garanzie a titolo gratuito a favore delle imprese agricole (art.41): l'ISMEA potrà concedere garanzie a titolo gratuito a favore delle imprese agricole che intendano chiedere finanziamenti per iniziative di sviluppo delle tecnologie innovative, tra le quali, quelle collegate all'agricoltura di precisione o alla tracciabilità dei prodotti attraverso l'utilizzo delle tecnologie *Blockchain*, intelligenza artificiale e *internet* delle cose. È autorizzata la spesa di 30 milioni nel 2019 in favore dell'ISMEA.
- Mutui ipotecari per l'acquisto di prima casa (art.41-bis): è introdotta in via temporanea, per far fronte ai casi più gravi di crisi economica dei consumatori, una nuova disciplina per la rinegoziazione del mutuo in favore del mutuatario inadempiente già esecutato. È previsto a favore del debitore-consumatore, al ricorrere di specifiche condizioni, la possibilità di ottenere una rinegoziazione del mutuo ovvero un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, da una banca terza, con assistenza del 'Fondo di garanzia prima casa'. Si consente ai parenti o affini di intervenire nelle operazioni di rinegoziazione o rifinanziamento a favore del mutuatario inadempiente.
- Rinnovo del parco veicoli (art. 53): si stanziavano per l'anno 2019 ulteriori risorse, pari a complessivi 12,9 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per gli investimenti da parte delle imprese di autotrasporto al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti climateranti derivanti dal trasporto merci su strada. Le risorse sono destinate al rinnovo del parco veicolare delle imprese, e alla contestuale acquisizione di autoveicoli nuovi con trazione alternativa a metano, gas naturale liquefatto, ibrida e elettrica ovvero con un motore Euro 6. I contributi concessi non possono essere cumulati con altre agevolazioni, relative alle medesime tipologie di investimenti. L'entità del contributo può variare da un minimo di 2.000euro ad un massimo di 20.000 per ciascun veicolo, in ragione della massa complessiva a pieno carico del nuovo veicolo e della sua modalità di alimentazione.
- Sviluppo delle catene logistiche e dell'intermodalità per le autostrade del mare (art.53): è autorizzata una spesa di 2 milioni per l'anno 2020 e 5 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per la valorizzazione del trasporto merci su idrovie interne e per vie fluvio-marittime.
- Digitalizzazione della logistica portuale (art.11-bis): in attuazione del Piano strategico nazionale della portualità e della logistica, è prevista la destinazione di 5 milioni annui, a partire dal 2020, per finanziare la digitalizzazione della logistica dei porti, degli interporti, delle ferrovie e dell'autotrasporto, da utilizzare secondo un'apposita convenzione da stipulare con il soggetto attuatore della Piattaforma Logistica Nazionale. Tale Piattaforma è un sistema di *Intelligent Transport System* che consente un costante monitoraggio dei processi logistici e del trasporto delle merci attraverso lo scambio e la messa a sistema delle informazioni derivanti dalla filiera produttiva (produzione, trasporto e logistica). Il soggetto attuatore unico per la realizzazione e la gestione della Piattaforma è la società UIRNet S.p.A.
- Modifiche alla disciplina dei piani di risparmio a lungo termine (art.13-bis): per gli investimenti destinati ai piani di risparmio a lungo termine (PIR) costituiti a decorrere dal 1 gennaio 2020, è mantenuto fermo il limite minimo delle risorse complessive da investire in strumenti finanziari di imprese radicate in Italia (70 per cento), ma è rimodulato dal 30

SCHEMA N. 2

'DECRETO FISCALE' - D.L. N. 124/2019 (CVT. CON L. N. 157/2019) - ELEMENTI DI SINTESI

al 25 la percentuale di investimento prevista per le imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB di Borsa italiana. Inoltre, è disposto un nuovo vincolo del 5 per cento destinato alle imprese di piccole e piccolissime dimensioni, mentre non è più possibile investire in quote o azioni di Fondi per il *venture capital* (in seguito a rilievi sul potenziale rischio espressi dalla Banca d'Italia nel Rapporto sulla Stabilità finanziaria). Infine, è disposta la non applicabilità agli enti di previdenza obbligatoria e complementare delle disposizioni relative all'unicità del PIR.

- **Priorità investimenti regionali** (art.49): i contributi (pari a 3,2 miliardi) assegnati dalla Legge di Bilancio per il 2019, per il periodo 2021-2033, alle Regioni a statuto ordinario per investimenti finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio potranno essere utilizzati anche per gli interventi di: *i*) viabilità, messa in sicurezza e sviluppo di sistemi di trasporto pubblico, anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale; *ii*) rigenerazione urbana e riconversione energetica verso fonti rinnovabili; *iii*) infrastrutture sociali; *iv*) bonifiche ambientali dei siti inquinati.
- **Messa in sicurezza e riqualificazione energetica degli edifici scolastici pubblici** (art.58-octies): è istituita una sezione del Fondo Unico per l'Edilizia scolastica, con una dotazione di 5 milioni per il 2019 e 10 milioni annui dal 2020 al 2025, da destinare alla messa in sicurezza e riqualificazione energetica degli edifici scolastici pubblici.

Efficienza della PA

- **Alienazione di immobili pubblici** (art. 30, co. 2-bis e 2-ter): si estende agli enti strumentali delle Regioni la disposizione che prevede per gli enti territoriali che, in caso di apporto ai fondi gestiti dalla società INVIMIT, almeno il 70 per cento delle quote sia riconosciuto in favore di detti enti e la restante parte in denaro. La totalità delle risorse rivenienti dalla valorizzazione ed alienazione degli immobili di proprietà degli enti locali e degli enti pubblici, anche economici, strumentali di ciascuna Regione, trasferiti ai fondi INVIMIT è destinata alla riduzione del debito dell'Ente e, solo in assenza del debito, o comunque per la parte eccedente, a spese investimento.
- **Tempi di pagamento dei debiti della PA** (art. 50): viene abrogato l'articolo 1, comma 857 della L. 145/2018, che prevede il raddoppio nel 2020 delle misure di garanzia richieste agli enti per il mancato rispetto dei termini di pagamento delle transazioni commerciali e di mancata riduzione del debito commerciale residuo, nel caso in cui gli enti medesimi non abbiano richiesto l'anticipazione di liquidità nei termini previsti o, pur avendola richiesta, non abbiano effettuato i relativi pagamenti nei tempi fissati. Limitatamente all'esercizio 2019, gli indicatori relativi al ritardo annuale dei pagamenti e al debito commerciale residuo, da prendere a riferimento per l'applicazione delle misure di garanzia, possono essere quelli elaborati dall'ente, sulla base delle informazioni presenti nelle proprie registrazioni contabili. È, infine, anticipato al 31 gennaio (dal 30 aprile) il termine entro il quale le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad effettuare la comunicazione annuale alla Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni (PCC) dell'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre dell'esercizio precedente.
- **Ampliamento dell'offerta di attività informatiche per la PA** (art. 51): la società SOGEI potrà offrire servizi informatici, da erogare tramite apposite convenzioni, al Consiglio di Stato, Avvocatura dello Stato, Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, INVIMIT SGR e alla società per la gestione della piattaforma tecnologica dei pagamenti alle Pubbliche Amministrazioni (pagoPA). La norma è volta a migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa ed a favorire la sinergia tra processi istituzionali.
- **Potenziamento delle risorse umane e incremento delle facoltà assunzionali delle diverse articolazioni dell'Amministrazione finanziaria** (art. 16-ter): la norma è volta a garantire maggiore efficienza ed efficacia all'azione amministrativa, in considerazione dei rilevanti

SCHEDA N. 2

**'DECRETO FISCALE' - D.L. N. 124/2019 (CVT.
CON L. N. 157/2019) - ELEMENTI DI SINTESI**

impegni derivanti, da un lato, dagli adempimenti tributari e dalle connesse semplificazioni e, dall'altro, da una più incisiva azione di contrasto all'evasione fiscale e alle frodi.

- **Fabbisogno di personale sanitario** (art. 45): è rivista la disciplina sui limiti di spesa per il personale degli enti ed aziende del SSN, aumentando tali limiti, nel triennio 2019-2021, dal 5 al 10 per cento in ciascun anno sulla base dell'incremento del Fondo Sanitario Regionale rispetto all'esercizio precedente. Un ulteriore incremento del 5 per cento può essere previsto per ogni singola Regione sulla base di una specifica valutazione di ulteriori fabbisogni di personale.
- **Fondo di Solidarietà Comunale (FSC)** (art. 57): è ridotta dal 60 al 45 per cento la percentuale delle risorse del Fondo da redistribuire nell'anno 2019 tra i Comuni delle Regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni *standard*. Contemporaneamente, è ridefinito un percorso più graduale del meccanismo perequativo, la cui applicazione a regime, con il raggiungimento del 100 per cento della perequazione, viene posticipata all'anno 2030, in luogo dell'anno 2021, con un incremento del 5 per cento l'anno¹⁹. Per evitare, nel periodo di transizione, eccessive penalizzazioni, una quota parte del FSC, nel limite massimo di 5,5 milioni a decorrere dall'anno 2020, è destinata ai Comuni fino a 5.000 abitanti che, a seguito dell'applicazione dei criteri di riparto del Fondo, presentino un valore negativo delle risorse a titolo di Fondo di solidarietà.

¹⁹ Il riparto del FSC, in coerenza con un principio di gradualità nella sostituzione del modello vigente, prevede l'attribuzione di una quota delle risorse, inizialmente maggioritaria, in base al metodo storico, mentre l'attribuzione della restante quota - progressivamente crescente - viene demandata al sistema perequativo basato su fabbisogni e capacità fiscali.

SCHEDA N. 3

'DECRETO CUNEO' - D.L. N. 3/2020 (CVT. CON LEGGE N. 21/2020) - ELEMENTI DI SINTESI

Il D.L. n. 3/2020 prevede, in attuazione della LdB per il 2020, una rideterminazione dell'importo e l'estensione della platea dei percettori dell'attuale 'bonus IRPEF' per i lavoratori dipendenti²⁰, istituito con il D.L. n. 66/2014 (cvt. con L. n. 89/2014). Si tratta di una misura strutturale. Il bonus sarà percepito dai lavoratori dipendenti 'capianti'²¹ con un reddito complessivo lordo fino a 28.000 euro. Dal 1 luglio 2020, il bonus fiscale aumenta, quindi, a 100 euro mensili per chi ha un reddito annuo fino a 26.600 euro lordi (in precedenza costoro percepivano 80 euro mensili). Coloro che percepiscono un reddito da 26.600 a 28.000 euro beneficeranno, invece, di 100 euro al mese.

Peraltro, in vista della revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, si istituisce, solo per il 2020, anche una detrazione per i lavoratori dipendenti con un reddito complessivo compreso tra 28.000 e 40.000 euro. La detrazione decresce da 100 euro mensili a 80 in corrispondenza di un reddito di 35.000 euro lordi e continua a decrescere, fino ad azzerarsi al raggiungimento di 40.000 euro.

Attraverso il nuovo bonus e la detrazione integrativa, la platea dei beneficiari passa dagli attuali 11,7 milioni di lavoratori dipendenti a 16 milioni.

La misura è finanziata attraverso il ricorso al 'Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti' previsto dalla LdB per il 2020, che ha stanziato 3 miliardi per il 2020 e 5 a partire dal 2021.

²⁰ La nuova normativa sostituisce quella precedentemente in vigore a partire da luglio 2020. In sostanza, si abroga l'art. 13, co. 1-bis del TUIR - introdotto dall'art. 1 della Legge n. 190/2014 e dall'art. 1 della Legge n. 208/2015. Inoltre, il reddito di riferimento per il calcolo del trattamento integrativo e della detrazione comprenderà anche la quota esente dei redditi da lavoro dipendente ed autonomo prodotti dai docenti e dai ricercatori 'impatriati'. Infine, dal calcolo del reddito di riferimento è escluso il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

²¹ Il reddito complessivo deve essere superiore alla detrazione specifica connessa al tipo di reddito da lavoro dipendente, autonomo o da pensione riconosciuta ex art. 13, co. 1 del TUIR.